

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 marzo 2005, n. 7-37/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale
8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. (Regolamento di disciplina delle
modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei
crediti della provincia autonoma di Trento, ai sensi del-
l'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).
Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2005, n. 8-38/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della provincia 6 agosto
2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge
provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione
turistica in provincia di Trento») Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2005, n. 9-39/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provin-
ciale di data 27 dicembre 2000, n. 3351/Leg. (Regolamento
concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi del-
l'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modi-
ficato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).
Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2005, n. 10

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2004,
n. 22 «Tutela e valorizzazione dei locali storici»..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2005, n. 11.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE,
2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004). Pag. 7

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 12.

Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei
mulini storici ad acqua dell'Umbria Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 13.

Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modifica-
zione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6,
come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo
1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 14.

Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca profes-
sionale e dell'acquacoltura Pag. 12

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 1.

Norme in materia di polizia locale Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 2.

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della
Regione e del consiglio regionale e in materia di ineleggibilità
e incompatibilità dei componenti della giunta e del consiglio
regionale Pag. 21

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 giugno 2005, n. 7.

Norme per l'elezione del Presidente della Regione Sicilia a
suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione del-
l'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'ele-
zione dei consigli comunali e provinciali Pag. 23

**REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 marzo 2005, n. 7-37/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. (Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto-Adige n. 22 del 31 maggio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 e 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtù del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificato dall'art. 7, commi 4 e 7, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Vista la vigente normativa statale in materia ed, in particolare, l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; vista la deliberazione della giunta provinciale n. 475 di data 18 marzo 2005 recante ad oggetto: (approvazione dello schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. (Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)»;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 2, dell'art. 2, del decreto del Presidente della giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere, si considera acquisito l'assenso all'istanza di rateazione, per un numero di rate pari alla media tra il minimo ed il massimo determinato ai sensi dell'art. 4, o, se inferiore, nel numero richiesto dal debitore, senza ulteriori gravami.»

2. Al comma 4 dell'art. 2 le parole «ai cinquanta milioni» sono sostituite dalle parole «a venticinquemila euro».

3. Il comma 6 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«6. L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad euro 52,00.»

4. Il comma 8 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso in cui sia stata attivata da parte del Concessionario la procedura di riscossione coattiva, il debitore deve presentare l'istanza al Servizio competente in materia di entrate e, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, deve versare, contestualmente alla prima rata, gli importi dovuti per interessi di mora, spese e compensi del Concessionario eventualmente maturati sulla cartella di pagamento.»

5. Il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il procedimento di rateazione sia successivo all'attivazione di una procedura coattiva, la somma complessiva da rateizzare è determinata dall'ammontare della cartella di pagamento, escluso l'importo dovuto per interessi di mora, spese e compensi del concessionario, che dovrà essere versato alla prima rata. In questi casi è facoltà del Servizio competente in materia di entrate, dopo l'approvazione del provvedimento di concessione della rateazione, comunicare l'atto al concessionario, ai fini della riscossione delle rate.»

6. Al comma 2 dell'art. 4 l'espressione «a lire 500.000.000» è sostituita dalla seguente: «ad euro 260.000,00».

Art. 2.

1. Al comma 7 dell'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg., le parole «Servizio entrate e credito» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di entrate».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 marzo 2005

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005.
Registro n. 1, foglio n. 6*

05R0494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2005, n. 8-38/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della provincia 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto-Adige n. 22 del 31 maggio 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 620 del 1° aprile 2005, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della provincia 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»);

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia
6 agosto 2003 n. 18-139/Leg.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg. è sostituita dalla seguente:

«b) tredici membri designati dalla camera di commercio industria e artigianato ed agricoltura, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del settore del commercio, del settore ricettivo extra-alberghiero, dei gestori degli impianti di risalita, del settore agricolo, delle professioni turistiche, delle agenzie di viaggio, dei gestori delle strutture ricettive all'aperto, del settore dell'artigianato, della cooperazione, designati d'intesa con l'associazione maggiormente rappresentativa di ciascun settore, due in rappresentanza del settore ricettivo alberghiero designati d'intesa con le due associazioni maggiormente rappresentative di tale settore, due in rappresentanza del settore dei pubblici esercizi designati d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative di tale settore».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg.

1. Al comma 9 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della società per azioni di cui all'art. 6 della legge, ovvero un suo delegato, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla nomina da parte della giunta provinciale dei nuovi tre membri designati dalla camera di commercio industria e artigianato ed agricoltura, ciascuno in rappresentanza del settore dell'artigianato, della cooperazione e dei pubblici esercizi, secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., come sostituita dall'art. 1 del presente regolamento, il coordinamento provinciale per il turismo continua ad operare nella composizione in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I tre membri nominati ai sensi del comma 1 restano in carica per la residua durata della legislatura.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 aprile 2005

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005.
Registro n. 1, foglio n. 7*

05R0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2005, n. **9-39/Leg.**

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale di data 27 dicembre 2000, n. 3351/Leg. (Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 22 del 31 maggio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione de testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente;

Vista la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 ed in particolare l'art. 15, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Visto il regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3 emanato con decreto del presidente della giunta regionale 33-51/Leg di data 27 dicembre 2000, come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 13-103/Leg di data 12 giugno 2002 e dal decreto del presidente della provincia 5-15/Leg di data 15 giugno 2004;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 696 di data 15 aprile 2005, con la quale la stessa giunta approvato le modifiche al regolamento e ne ha autorizzato l'emanazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. dopo le parole: «interventi formativi» sono inserite le seguenti: «su richiesta.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«L'accreditamento è subordinato al possesso da parte del soggetto richiedente dei seguenti requisiti:»

b) dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui il soggetto richiedente l'accreditamento risiede, o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c-ter) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., è sostituito dal seguente:

«3. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di centoventi giorni con il provvedimento di concessione o di diniego della concessione di accreditamento da parte del responsabile della struttura competente in materia di fondo sociale europeo.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. L'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Conferma, sospensione e revoca dell'accreditamento*). — 1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di fondo sociale europeo

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 8, comma 2, lettera *a)*, si riscontri che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall'art. 7 o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 8, la struttura competente in materia di fondo sociale europeo segnala all'interessato le irregolarità riscontrate e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

a) ove le irregolarità siano rimediabili da parte del soggetto, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessari per regolarizzare la sua posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo;

b) nel caso in cui il soggetto interessato non disponga dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettere a), c-bis) ed c-ter), o non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni ed agli adempimenti stabiliti ai sensi della lettera a), di questo comma, il responsabile della struttura competente in materia di fondo sociale europeo dispone la revoca del provvedimento di accreditamento.

4. Nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a) e b), il soggetto accreditato garantisce comunque la conclusione delle attività formative in corso.»

Art. 5.

Modificazione all'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Il comma 3 dell'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., è sostituito dal seguente:

«3. Il soggetto attuatore provvede alla rendicontazione delle spese sostenute presentando alla struttura competente il consuntivo di gestione dell'intervento formativo svolto nonché la documentazione prevista dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), d) ed f).»

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. L'efficacia del provvedimento di accreditamento delle sedi formative concesso dal dirigente della struttura competente nel corso degli anni 2002 e 2003 e con scadenza nel corso dell'anno 2005 è prorogata fino al 30 novembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 aprile 2005

DELLAI

05R0496

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Definizione di prati stabili naturali

1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmites communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:

a) codici del gruppo 6;

b) codici del gruppo 7;

c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.

2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:

a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;

b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti a) e c), alla presente legge;

c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia;

d) le formazioni prative che derivano da operazioni di trapianto di zolle erbose di prato stabile anche a seguito degli interventi di compensazione di cui all'art. 5.

3. La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.

Art. 3.

Individuazione dei territori interessati

1. Ai fini della presente legge per pianura del Friuli-Venezia Giulia si intendono i territori dei comuni elencati nell'allegato B alla presente legge.

Art. 4.

Norme di tutela

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'art. 6, sui prati stabili naturali delle aree di pianura, come definiti all'art. 2, non ammesso procedere a:

a) riduzione di superficie;

b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;

c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

d) piantagione di specie arboree o arbustive;

e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'allegato A alla presente legge.

2. La concimazione è ammessa in applicazione delle modalità indicate nell'allegato C alla presente legge.

3. Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni.

4. È ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

Art. 5.

Deroghe

1. In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 4, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di:

a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;

b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei Piani regolatori generali comunali e dei programmi di fabbricazione.

2. L'autorizzazione prevede l'obbligo di interventi compensativi secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C alla presente legge.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere, l'autorizzazione prevede il versamento di un deposito cauzionale ovvero la costituzione di idonea fideiussione, secondo le modalità stabilite nel decreto di autorizzazione.

Art. 6.

Inventario dei prati stabili naturali

1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'amministrazione regionale di concerto con gli enti locali, realizza, entro il 31 dicembre 2006, l'inventario dei prati stabili naturali della pianura.

2. I comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

3. La giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al servizio competente della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della giunta.

4. Il servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.

5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:

a) al competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l'attività di raccolta e revisione dei dati nonché l'attività di verifica delle domande di cui al comma 2;

b) al competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l'attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.

7. La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell'inventario.

Art. 7.

Interventi di recupero e rinverdimento

1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalità individuate nell'allegato C alla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni in materia di contributi

1. Le zone individuate ai sensi dell'art. 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. La Regione individua inoltre specifiche azioni volte ad incentivare il mantenimento dei prati stabili naturali mediante pagamenti agroambientali relativi alle misure basate sull'utilizzo sostenibile delle superfici agricole che verranno definite nel programma di sviluppo rurale previsto nella programmazione comunitaria 2007-2013.

3. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità previste dalla presente legge.

Art. 9.

Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali

1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.

2. L'ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

3. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e l'affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l'acquisto del fiorume da raccoglitori privati.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l'impiego di seme di prato stabile naturale.

5. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità, mediante iniziative dirette ovvero mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche, e alle associazioni che abbiano nel proprio statuto le finalità di valorizzazione, di studio e tutela dell'ambiente e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10.

Adempimenti attuativi

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con proprio regolamento, definisce le modalità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8 e 9.

2. La giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, può:

a) integrare l'elenco delle tipologie indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'art. 6;

b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei comuni elencati nell'allegato B;

c) apportare modifiche all'allegato C.

Art. 11.

Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e c), soggiace alla sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro ogni mille metri quadrati danneggiati; la sanzione è applicata in misura del minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai mille metri quadrati. La sanzione è applicata in misura del massimo edittale per violazioni che interessino habitat definiti prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro ogni mille metri quadrati danneggiati; la sanzione è applicata in misura del minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai mille metri quadrati. La sanzione è applicata in misura del massimo edittale per violazioni che interessino habitat definiti prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'art. 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

4. Il sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

6. Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.

8. L'amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo art. 4, comma 3.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i commi da 43 a 47 dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000).

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2006.

2. All'onere di 70.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.

3. Per le finalità di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006.

4. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.

Art. 14.

Comunicazione e notifica all'Unione europea

1. Il regolamento di cui all'art. 10 viene comunicato all'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, della commissione, del 23 dicembre 2003, ovvero notificato, ove necessario, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 aprile 2005

ILLY

(Omissis)

05R0479

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2005, n. 10
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 «Tutela e valorizzazione dei locali storici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il comune, ricevuta l'approvazione della competente soprintendenza nei casi previsti dal comma 1-bis, rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2004 è sostituito dal seguente:

«4. Spetta al comune, d'intesa con la competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, verificare la conformità degli interventi eseguiti con quelli progettati ed autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 aprile 2005

ILLY

05R0480

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2005, n. 11.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge recepisce le seguenti direttive comunitarie:

a) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

c) direttiva 2003/78/CE della commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

Capo I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

Art. 2.

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Art. 3.

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si considerano avere effetti significativi sull'ambiente i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché i piani e i programmi che richiedono la valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. I piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'art. 5.

4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i piani e programmi di cui all'art. 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2001/42/CE.

Art. 4.

Regolamenti di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti regionali sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure, sulla base dei seguenti criteri indicati all'allegato II della direttiva 2001/42/CE:

a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle risorse;

2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

3) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

2) carattere cumulativo degli effetti;

3) natura transfrontaliera degli effetti;

4) rischi per la salute umana o per l'ambiente;

5) entità ed estensione nello spazio degli effetti;

6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;

7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) omogeneità e trasparenza delle procedure;

b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure;

c) collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1;

d) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

e) adeguatezza, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, del livello istituzionale cui compete l'espletamento della procedura di VAS;

f) unicità delle procedure di valutazione ambientale al fine di evitare duplicazioni valutative;

g) previsione di procedure coordinate e comuni, che evitino duplicazioni procedimentali.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, di concerto con gli altri assessori interessati, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. È autorizzata l'emanazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2004 dei regolamenti di cui al comma 1.

Art. 5.

Procedura di verifica

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 8.

Art. 6.

Procedura di VAS

1. La procedura di VAS viene espletata:

a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma;

b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma.

2. La procedura di VAS deve assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ovvero dalle norme interne di recepimento.

Art. 7.

Elaborazione e redazione di piani e programmi

1. Nella definizione degli obiettivi ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi, sono svolte le seguenti attività:

a) analisi del contesto programmatico e ambientale, nonché degli effetti significativi sull'ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilità delle alternative;

b) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonché gli indicatori ambientali necessari all'attività di monitoraggio di cui all'art. 10, comma 1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e all'allegato I della direttiva 2001/42/CE.

2. Per l'individuazione dei contenuti del rapporto di cui al comma 1, lettera b), e del loro livello di dettaglio, devono essere consultate le autorità che possono essere interessate agli effetti ambientali del piano o del programma.

Art. 8.

Informazione e consultazione su piani e programmi

1. I regolamenti di cui all'art. 4 determinano le modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sui piani e programmi in conformità ai principi della direttiva 2001/42/CE e della direttiva 2003/4/CE. Specifiche modalità per l'informazione e la consultazione sono determinate nel caso di un piano o di un programma con effetti significativi sull'ambiente di regioni o di stati confinanti.

Art. 9.

Adozione e approvazione di piani e programmi

1. Gli atti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi assoggettati a VAS sono redatti sulla base delle risultanze delle attività di cui all'art. 7, dei pareri e delle consultazioni. Dell'adozione e dell'approvazione viene data informazione con modalità atte ad agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di programma unitamente a una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione sono stati integrati nel piano o nel programma e che illustri altresì le attività di monitoraggio di cui all'art. 10.

Art. 10.

Attività di monitoraggio

1. I piani e programmi di cui alla presente legge sono soggetti, dopo l'approvazione, ad attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi prodotti, che permettano di verificare la rispondenza con le previsioni del rapporto ambientale, nonché di individuare eventuali effetti negativi imprevisti, al fine delle opportune misure correttive.

Art. 11.

Periodo transitorio

1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 4, la giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.

Capo II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE

Art. 12.

Adeguamento della normativa

1. Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, commi 2 e 3, della costituzione, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE.

2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Art. 13.

Informazione ambientale

1. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Art. 14.

Accesso all'informazione ambientale

1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'art. 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.

2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 7/2000.

3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15.

Diffusione dell'informazione ambientale

1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. I soggetti di cui all'art. 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

Capo III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/1978/CE

Art. 16.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con il presente capo, stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2003/1978/CE.

Art. 17.

Metodi di campionamento e di analisi

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.

2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.

3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

4. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 18.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 10/2004

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 10/2004 è sostituita dalla seguente:

«a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse».

Art. 19.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 10/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2004 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.».

Art. 20.

Comunicazione alla Commissione europea

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 maggio 2005

ILLY

05R0427

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 12.

Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Umbria promuove interventi per la salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua, degli edifici annessi, quali magazzini, abitazioni, dipendenze funzionali, canalizzazioni, sistemi idraulici, nonché dei macchinari e strumenti per il funzionamento dei mulini, ed in quanto tali appartenenti al più vasto mondo dell'antica civiltà rurale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti alla valorizzazione e conoscenza, attraverso iniziative didattiche o ricreative dei mulini ad acqua quale testimonianza dell'antica civiltà rurale, nonché al ripristino della loro funzionalità finalizzata a produzioni molitorie di qualità.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari degli interventi di cui all'art. 1 enti pubblici o altri soggetti proprietari o in disponibilità dei beni di cui all'art. 1.

Art. 3.

Criteri per la concessione

1. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all'art. 1, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) possibilità di ripristino dell'efficienza dell'impianto di molitura;
- b) proprietà pubblica o disponibilità del bene oggetto dell'intervento;
- c) proprietà privata convenzionata per uso pubblico.

Art. 4.

Finanziamento degli interventi

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

2. I progetti di intervento sono presentati alla giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite da norme regolamentari emanate dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 30.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 7.2.012 denominata «Iniziativa volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità» del bilancio regionale di previsione (cap. 7692 n.i.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 4, lettera a), della tabella b) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2005 in attuazione dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0287

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 13.

Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Con la presente legge la Regione Umbria in armonia con il proprio statuto e con riferimento alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 e nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare i cittadini ed in particolare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole e agrituristiche, singole o associate, come definite ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001 che si impegnano a svolgere oltre alle attività tradizionali, attività didattiche, culturali e ricreative per la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

Attività

1. Le fattorie didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.

2. Offrono inoltre percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio, di interesse enogastronomico e di educazione alimentare per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto millenario fra l'uomo e l'ambiente.

Art. 3.

Requisiti delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per ricevere i partecipanti alle attività didattiche culturali e ricreative esercitate, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21.

2. Il titolare deve concordare, prima della visita, con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

3. Le fattorie didattiche devono garantire una struttura ricettiva adeguata ad ospitare le scolaresche in proporzione al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in dotazione all'azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda. Devono inoltre assicurare la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, locali adibiti a sala ristoro e/o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto.

4. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di un'unica giornata senza pernottamento non hanno l'obbligo di dotarsi di strutture per l'alloggio.

5. Le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche ai sensi della presente legge, oltre alla deroga prevista all'art. 3, comma 11 della legge regionale n. 28/1997 riferita al numero di posti a sedere per la somministrazione pasti, possono anche derogare dal limite di capacità ricettiva massima di trenta posti letto previsto all'art. 3, comma 10 della legge regionale n. 28/1997 esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative previste dalla presente legge.

Art. 4.

Formazione degli operatori

1. La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, istituisce corsi di formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristiche che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività di animazione didattica per almeno due anni in strutture regionali umbre o di altre regioni.

Art. 5.

Elenco regionale

1. È istituito presso la giunta regionale servizio bonifica e miglioramenti fondiari l'elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono farne richiesta alla giunta regionale anche per il tramite delle

organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.

2. La giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale, e predispone l'apposita modulistica.

3. Alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e autorizzate all'esercizio di tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 11, sentita la commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 28/1997.

Art. 6.

Programma regionale

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 la giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche, i referenti dell'educazione alimentare, i servizi di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale adotta il programma regionale delle fattorie didattiche nell'ambito di quello previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 28/1997.

Art. 7.

Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle fattorie didattiche è rilasciata dal comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti secondo le disposizioni vigenti in materia di ricezione e ospitalità rurale così come definite dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 11.

2. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare della fattoria didattica, un suo coadiuvante familiare o collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'art. 4, comma 2, o dei requisiti previsti all'art. 4, comma 3.

Art. 8.

Simbologia

1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.

2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

Art. 9.

Aiuti finanziari

1. La Regione nel quadro delle azioni e degli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall'Unione europea concede contributi per realizzare o migliorare le strutture di accoglienza, per l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e formativa degli utenti.

2. La giunta regionale concede altresì contributi alle fattorie didattiche per progetti da realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

3. I contributi previsti al comma 1 e 2 sono soggetti alla regola del «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, comma 1 e 9, comma 2 si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.016 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, di nuova istituzione che assume la denominazione «Attività agrituristica» (cap. 3862).

2. Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui all'art. 9, comma 1 si provvede nell'ambito dei finanziamenti previsti per gli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall'Unione europea con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.008 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata «Attività agrituristica» (cap. 8151).

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 3.

Art. 11.

Ulteriori disposizioni

1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge con particolare riguardo alle strutture che offrono ospitalità ai disabili.

Art. 12.

Modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8

1. La locuzione: «da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba» contenuta nell'art. 20, lettera l), della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, è sostituita con la locuzione: «da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0288

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 14.

Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori e in armonia con gli indirizzi del documento annuale di programmazione (DAP), disciplina le attività di pesca professionale e di acquacoltura al fine di:

- promuovere la tutela e lo sviluppo del settore;
- diversificare le potenzialità produttive del territorio;
- incentivare la multifunzionalità delle imprese del settore;

- incrementare la fauna ittica autoctona;
- valorizzare i prodotti ittici;
- promuovere azioni di riequilibrio e conservazione degli ecosistemi acquatici.

2. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela paesaggistica degli ecosistemi lacustri.

3. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

- pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;
- pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo di specie viventi nelle acque interne esercitata da soggetti autorizzati nel tempo libero senza scopo di lucro;
- acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;
- pesca scientifica: attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti autorizzati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;
- novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'art. 21, comma 2;
- imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei settori disciplinati dalla presente legge;
- ricerca e sperimentazione a supporto della programmazione;
- rapporti con le autorità di bacino;
- regolamentazione della pesca-turismo e dell'ittiturismo;
- regolamentazione del monitoraggio di cui all'art. 5;
- regolamentazione dei programmi di controllo di cui all'art. 18, comma 2;
- regolamentazione del premio unico di cui all'art. 11, comma 1, lettera t).

Art. 4.

Competenze delle province

1. Le province:

- approvano e trasmettono alla Regione i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma stesso;
- gestiscono i piani provinciali ed esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi previsti dai piani medesimi;
- rilasciano le licenze di pesca professionale;
- rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;
- esprimono ai comuni il parere obbligatorio ma non vincolante per le autorizzazioni degli impianti di acquacoltura;

- f) rilasciano le concessioni di cui all'art. 8, comma 2;
g) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi piani, riferita all'anno precedente.

Art. 5.

Competenze dell'ARPA

1. L'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede al:

- a) monitoraggio della qualità delle acque soggette alla disciplina della presente legge;
b) monitoraggio dell'impatto ambientale degli impianti di acquacoltura.

Art. 6.

Commissione consultiva

1. È istituita la commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura, di seguito denominata commissione, così composta:

- a) il dirigente del servizio qualificazione delle produzioni animali o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente del servizio prevenzione e sanità pubblica o suo delegato;
c) il dirigente del servizio programmazione forestale faunistica venatoria ed economia montana o suo delegato;
d) un rappresentante designato da ciascuna delle province;
e) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;
f) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni del settore dell'acquacoltura e della pesca professionale che opera a livello regionale;
g) un rappresentante designato dall'ARPA;
h) due rappresentanti designati dal consiglio delle autonomie locali, uno espressione dei comuni rivieraschi dei laghi ed uno espressione dei comuni rivieraschi dei fiumi.

2. La commissione è costituita con atto della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.

3. La commissione esprime pareri e proposte su iniziative, indagini e studi relativi ai settori disciplinati dalla presente legge.

4. Alle riunioni della commissione possono essere invitati anche altri esperti.

5. La commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 7.

Programma regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura

1. La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 6, predispone il programma regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura, di seguito denominato programma, di durata triennale.

2. Il programma:

- a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;
b) fissa gli obiettivi che si intendono perseguire;
c) individua le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte negli articoli 11 e 15 e ne fissa le relative priorità;
d) determina le risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione del programma, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura, e specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità;
e) ripartisce le risorse finanziarie fra le province definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione;

f) determina, in caso di mancata presentazione di programmi da parte di una o ambedue le province, ovvero di presentazione di programmi che non raggiungano la quota di risorse alle stesse destinate, le modalità di rimodulazione dei finanziamenti a valere per le successive annualità.

3. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle dirette risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale.

4. Il programma definisce e sostiene lo studio e il monitoraggio dei dati produttivi dei settori.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE

Art. 8.

Attività di pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla provincia competente.

2. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.

3. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

Art. 9.

Registro dei pescatori professionali

1. Presso le province è costituito il registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.

Art. 10.

Pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa:

a) il pescaturismo: consistente nell'attività di pesca effettuata da persone con le modalità previste dalle norme regionali in materia di pesca sportiva, anche non in possesso di licenza, o anche con i sistemi, imbarcazioni ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e comunque con l'assistenza dello stesso;

b) l'ittiturismo: consistente nelle attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità del pescatore professionale.

Art. 11.

Tipologia degli interventi per la pesca professionale

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all'art. 12 con riferimento alle seguenti attività:

- a) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;
b) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;
c) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;
d) incentivazione della pesca-turismo e dell'ittiturismo;
e) raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri ivi compreso l'acquisto delle necessarie macchine ed attrezzature;
f) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco;

g) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione dei prodotti della pesca professionale, anche attraverso il ricorso a certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, processo, sistema ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

h) interventi di diffusione di metodi di pesca selettiva, svolti in attuazione di programmi concordati con le province;

i) interventi di contenimento di specie infestanti alloctone, svolti in attuazione di programmi concordati con le province;

l) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, finalizzati ai programmi di cui alla lettera m);

m) programmi di produzione e/o di acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

n) studio e monitoraggio degli stock ittici e del pescato;

o) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico, riconosciuti dalla provincia;

p) interventi per gravi danni a seguito di epidemie, di calamità naturali o di avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale, riconosciuti dalla provincia;

q) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro

r) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

s) interventi di garanzia diretta e/o controgaranzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

t) premio unico per l'attività di pesca professionale.

2. La percentuale del contributo, ad esclusione delle lettere o), p), q) ed s), del comma 1, è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili.

3. La percentuale del contributo previsto dal comma 2 può essere elevata sino a un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), n) ed r).

4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera s) sono concessi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia di concessione di garanzie.

Art. 12.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di aiuti di cui all'art. 11, comma 1:

a) imprenditori ittici, singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), o), p), q) ed s);

b) cooperative di imprenditori ittici limitatamente alle attività indicate alle lettere c), d), e), f), g), h), i), s);

c) province limitatamente alle attività indicate alle lettere g), l), m) n);

d) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate alla lettera n);

e) associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente alla lettera r);

f) imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate alla lettera t).

Art. 13.

Prelievo a fini scientifici e novellame

1. Le province possono autorizzare istituti ed enti di ricerca e sperimentazione ad effettuare la pesca scientifica.

2. La pesca di novellame è autorizzata dalle province esclusivamente a fini di ripopolamento.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'ACQUACOLTURA

Art. 14.

Impianti di acquacoltura

1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra il comune provvede, previo parere favorevole della provincia, al rilascio della concessione edilizia. Gli impianti di acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

2. Per l'esercizio di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti il comune competente rilascia apposita autorizzazione, previo parere favorevole della provincia, nella quale è indicata anche la durata dell'attività.

3. La provincia, per quanto previsto ai commi 1 e 2, può avvalersi dell'ARPA, anche al fine di eventuali prescrizioni.

4. I requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dalla provincia competente.

5. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.

6. La sola detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione delle province.

7. La sola detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria delle aziende sanitarie locali (ASL).

8. Le province istituiscono l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano l'acquacoltura.

Art. 15.

Tipologia degli interventi per l'acquacoltura

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all'art. 16 con riferimento alle seguenti attività:

a) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli affluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

b) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

c) contributi per premi assicurativi a copertura dei rischi d'impresa del settore per eventi calamitosi o di carattere eccezionale, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

d) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale;

e) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura, anche attraverso il ricorso a certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema, ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

f) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;

g) servizi di divulgazione e formazione e assistenza tecnica specialistica.

2. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili.

3. La percentuale del contributo previsto dal comma 2 può essere elevata sino a un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), g) e sino a un massimo dell'ottanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c).

Art. 16.

Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti previsti dall'art. 15 comma 1 sono:

- a) imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), c), f);
- b) associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente alle lettere e), g);
- c) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e province limitatamente alle attività indicate alla lettera d).

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Vigilanza

1. La vigilanza e il controllo sulla pesca professionale e sull'acquacoltura è esercitata dalle province

2. Gli imprenditori ittici di cui alla presente legge devono consentire, quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 18.

Controlli sanitari

1. È compito dei servizi veterinari delle ASL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modificazioni, organizzare ed attuare il servizio di controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura, fatte salve tutte le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione può attuare, tramite i servizi veterinari della ASL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

3. I servizi veterinari della ASL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 2.000,00 a € 4.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la prevista licenza di cui all'art. 8, comma 1;
- b) da € euro 150,00 a € 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non sia in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che non la presenti entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;
- c) da € 300,00 a € 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;
- d) da € 250,00 a € 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;
- e) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti per l'esercizio della pesca turismo ed ittiturismo;
- f) da € 1.000,00 a € 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti per l'esercizio della pesca del novellame;
- g) da € 2.000,00 a € 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

h) da € 100,00 a € 500,00 per chi non ottempera agli altri obblighi o prescrizioni previsti dai regolamenti di cui all'art. 21;

i) da € 10.000,00 a € 30.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le previste autorizzazioni di cui all'art. 14;

l) da € 1.500,00 a € 3.000,00 per chi non ottempera a quanto disposto dall'art. 14, comma 5;

m) da € 500,00 a € 1.000,00 per chi non ottempera a quanto disposto dall'art. 14, comma 6;

n) da € 500,00 a € 1.000,00 per chi non ottempera agli altri obblighi o prescrizioni previsti dalla disciplina di attuazione della presente legge.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni, alla gestione e all'espletamento dei procedimenti relativi ai verbali di accertamento di violazione della presente legge e all'introito delle somme riscosse sono le province competenti per territorio.

4. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono acquisite al bilancio delle province che le utilizzano per l'esercizio delle funzioni di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco e per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

Art. 20.

Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'art. 19, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), c), d);
- b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione, ad esclusione dell'imbarcazione per le violazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), c);
- c) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva specifica per le violazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera c);
- d) l'obbligo di ripristino, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati per le violazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera i);
- e) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 11 e 15 per una annualità per le violazioni di cui all'art. 19, comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Norme regolamentari

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'art. 6, adotta norme regolamentari per la disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo e per la disciplina del monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e per la concessione del premio unico di cui all'art. 11, comma 1, lettera t).

2. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano norme regolamentari per la disciplina:

- a) del rilascio delle licenze di pesca professionale;
- b) del registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale;
- c) dell'attività di pesca professionale;
- d) del rilascio delle autorizzazioni della pesca a fini scientifici;
- e) del rilascio delle concessioni di cui all'art. 8, comma 2;
- f) del prelievo del novellame;
- g) dell'attività di acquacoltura;
- h) dell'elenco degli impianti di acquacoltura.

3. Le province disciplinano i procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per le attività di cui agli articoli 11 e 15.

Art. 22.

Modificazioni della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 29, l'art. 30, l'art. 33, l'art. 34 e le lettere *b), h), s), t), u), v)* e *w)* del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, sono abrogati.

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 38 della legge sono aggiunte le parole «di tipo *B e D*».

3. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 44/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 1, per le violazioni di cui alle lettere *a), d), e), f), g), i), l), m), n), r), y)* si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie».

Art. 23.

Norme finali e transitorie

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 19 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21.

2. Per gli impianti di acquacoltura già autorizzati ai sensi di normative precedenti l'adeguamento a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 21, è consentito fino a sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.

4. Gli aiuti previsti agli articoli 11 e 15 possono essere concessi solo dopo decisione favorevole da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere *b), d), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r)* e *t)* e dall'art. 15 comma 1, lettere *b), d), e), g)* si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata «Interventi nel settore della pesca professionale» del bilancio pluriennale 2004-2006 annualità 2005 e successive, parte spesa (cap. 4287 di nuova istituzione).

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere *a), c), e)* ed *l)* e dall'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *f)* si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» del bilancio pluriennale 2004-2006 annualità 2005 e successive, parte spesa (cap. 8505 di nuova istituzione).

3. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0289

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 1.

Norme in materia di polizia locale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa della Regione in materia di polizia locale, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e nel rispetto della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, detta norme generali sull'organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, provvede a:

a) definire i criteri generali in materia di polizia locale, adottando appositi atti d'indirizzo e stabilendo i relativi standard;
b) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti, anche di autotutela, in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;

c) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra i corpi e servizi di polizia locale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;

d) definire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale;

e) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale;

f) promuovere accordi ed intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza integrata, nell'ambito delle rispettive competenze;

g) monitorare l'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale;

h) programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale.

Art. 3.

Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione, le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:

a) la polizia amministrativa, come definita dall'art. 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;

b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;

c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;

d) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

e) la prestazione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;

g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche.

2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 65/1986:

a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice stesso;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65/1986.

3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

4. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare, senza licenza ed anche fuori dall'orario di servizio, le armi e gli strumenti di autotutela secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986, dalle altre disposizioni statali vigenti in materia, dai regolamenti degli enti locali nonché, limitatamente agli strumenti di autotutela, dal regolamento regionale di cui all'art. 15.

Capo II

ORGANISMI E STRUTTURA DELLA REGIONE

Art. 4.

Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata

1. È istituita, presso la presidenza della Regione, la conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata, di seguito denominata conferenza regionale, composta:

a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;

b) dai presidenti delle province;

c) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

d) da cinque sindaci, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

e) dai rappresentanti dell'Unione delle province italiane del Lazio (U.P.I. Lazio), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani regionale (ANCI Lazio), della Lega delle autonomie locali del Lazio (Legautonomie Lazio) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani - delegazione Lazio (UNCCEM Lazio).

2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate nelle sedute della conferenza regionale, invita a parteciparvi:

a) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia;

b) i questori;

c) il comandante regionale e i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri;

d) il comandante regionale e i comandanti territoriali della Guardia di finanza.

3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'art. 5 partecipa alle sedute della conferenza regionale. Partecipano altresì alle sedute della conferenza regionale comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.

4. La conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche di sicurezza integrata, per la verifica della loro attuazione nonché per l'elaborazione degli indirizzi in materia di polizia locale.

5. La conferenza regionale disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale di cui all'art. 5, designato dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale. La conferenza regionale è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno.

6. Il Presidente della Regione, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute della conferenza regionale anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 1, altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione nonché i rappresentanti di settori specialistici delle forze dell'ordine e gli uffici giudiziari.

Art. 5.

Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata

1. È istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura regionale competente in materia di polizia locale e per la realizzazione di politiche di sicurezza integrata sul territorio.

2. La struttura regionale, in particolare, ha il compito di:

a) monitorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale, operando in raccordo con l'osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale);

b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 8 e 9, verificandone l'attuazione;

c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;

d) prestare assistenza tecnico-amministrativa alla conferenza di cui all'art. 4 nonché al comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'art. 6.

3. La struttura regionale provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione con le altre banche dati che si occupano della sicurezza;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di numero unico, con il compito di collegare i comandi dei corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di dare più agevole riscontro alle esigenze dei cittadini.

4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente alla polizia locale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di comando, previo nulla osta dell'ente locale interessato.

Art. 6.

Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato comitato, composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale di cui all'art. 5;

c) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia;

d) dai comandanti dei corpi di polizia locale delle province;

e) da quattro rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, scelti dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale;

f) da sei rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento;

g) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) da tre esperti in materia di polizia locale e di sicurezza scelti dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino alla data di insediamento della nuova giunta regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

3. Il comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale. Il comitato esprime parere sul programma di cui all'art. 8, comma 2, sulla deliberazione di cui all'art. 12, comma 3, nonché sui programmi relativi all'attività formativa di cui all'art. 18.

4. Agli esperti di cui al comma 1, lettera h), spettano i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

Capo III

INIZIATIVE DELLA REGIONE

Art. 7.

Promozione della collaborazione istituzionale

1. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dalla legge di cui all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale diretta, in particolare:

a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e degli illeciti rilevati sul territorio;

b) all'interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia statali;

c) alla collaborazione tra forze di polizia statale e polizia locale, ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) al coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità;

e) alla formazione e all'aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

f) alla realizzazione e al coordinamento, a livello regionale, nel rispetto delle rispettive competenze, di specifici piani d'intervento diretti alla soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso.

2. Nell'ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

Art. 8.

Interventi finanziati dalla Regione

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:

a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale;

b) promuove interventi diretti, in particolare:

1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;

2) all'istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca dati di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;

3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione adotta un programma triennale d'interventi che individua, in particolare:

a) la tipologia degli interventi, prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte degli enti locali anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti per tali proventi dall'art. 208 del medesimo codice;

b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei progetti d'intervento nonché il termine per la loro presentazione;

c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell'attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.

3. Il programma è adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e previo parere del comitato di cui all'art. 6, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente dalla giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il comitato.

4. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito dal programma, presentano appositi progetti d'intervento alla struttura regionale di cui all'art. 5 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

Art. 9.

Promozione della gestione associata

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti:

a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.

Art. 10.

*Riserva delle quote di edilizia residenziale
monitoraggio delle malattie professionali*

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale.

2. La Regione, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 11.

*Giornata regionale della polizia locale del Lazio
e corsi di educazione alla legalità*

1. La Regione celebra annualmente, in una data stabilita dalla giunta regionale con propria deliberazione, la «Giornata regionale della polizia locale del Lazio».

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono stabiliti, altresì, i criteri per lo svolgimento di specifici corsi, tramite la scuola di polizia locale di cui all'art. 16 e in collegamento con le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei programmi di educazione civile e sociale delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, finalizzati all'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada, all'educazione alla legalità e al rispetto delle regole di civile convivenza.

Capo IV

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 12.

Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali, nel rispetto dei seguenti criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

a) previsione di almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;

b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale, in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione del territorio, all'intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale, all'affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;

c) conferimento, anche se temporaneo o ad *interim*, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo *status* di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale;

d) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile;

e) limitazione dell'ambito ordinario dell'attività al territorio dell'ente di appartenenza salvo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, n. 4), della legge n. 65/1986;

f) idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri corpi o servizi;

g) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

3. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 6, possono essere adottati atti d'indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 2 nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di garantire, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

4. Nel caso di gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, con particolare riguardo all'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza di cui all'art. 13.

Art. 13.

Direzione e vigilanza

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al sindaco, al presidente della provincia ovvero all'organo individuato ai sensi dell'art. 12, comma 4, compete il potere di impartire le direttive al comandante del corpo o al responsabile del servizio nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi dell'art. 12, comma 4, della gestione delle risorse assegnate, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al servizio, salvo quanto previsto dalle leggi statali.

Art. 14.

Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale

1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le relative prestazioni sono disposte dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.

2. L'ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento dell'ente locale, il quale, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal C.C.N.L., prevede, di norma, la seguente articolazione:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) agenti.

3. Il comandante del corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'ente stesso.

4. I concorsi e le selezioni relativi all'accesso ai ruoli della polizia locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali, nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione, su designazione dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell'ente locale.

5. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende unità sanitarie locali, secondo parametri stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 15.

Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti;

b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Lazio;

c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;

d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l'assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'eventuale adozione dei predetti strumenti e degli specifici criteri per l'assegnazione;

e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, ovvero dei corsi di tecniche di difesa personale;

f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che i veicoli adibiti all'espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale siano dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un'apposita targa identificativa.

3. In considerazione del ruolo di Roma, sancito dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, nel regolamento di cui al comma 1 sono inserite specifiche disposizioni per il corpo della polizia municipale della Capitale della Repubblica, allo scopo di salvaguardarne le tradizioni e l'identità, concertate con il comune di Roma nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Capo V

FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 16.

Scuola regionale di polizia locale

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.

2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione della «Scuola regionale di polizia locale», di seguito denominata Scuola, che assume la forma dell'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.

3. L'atto costitutivo e lo statuto della Scuola prevedono, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l'altro:

a) la possibilità per gli enti locali di partecipare alla Scuola;

b) l'oggetto sociale in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e consentendo anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione, in materia di politiche di sicurezza integrata del territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;

c) la composizione ed i compiti degli organi, tra i quali il comitato didattico scientifico di cui all'art. 18;

d) le modalità di funzionamento della Scuola, ivi compresa l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti.

4. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'associazione dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di polizia locale, da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente della Scuola come stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto. Tale designazione è effettuata dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di polizia locale.

5. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia di polizia locale da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla scuola, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali accordi tra gli associati relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento della scuola nonché per la composizione del comitato didattico scientifico di cui all'art. 18;

b) la durata e le caratteristiche dei corsi, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché le materie oggetto delle prove finali;

c) le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell'albo dei docenti.

Art. 17.

Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento

1. Il sistema permanente di formazione di cui all'art. 16, comma 1, si articola in:

a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale;

b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale. Il superamento delle prove finali può costituire titolo valutabile ai fini della formulazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro.

4. La struttura regionale di cui all'art. 5 istituisce un elenco nominativo dei soggetti che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo partecipano anche i soggetti di cui all'art. 22, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.

Art. 18.

Comitato didattico scientifico

1. Presso la scuola di cui all'art. 16 è costituito il comitato didattico scientifico che provvede alla elaborazione dei programmi relativi all'attività formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti di polizia locale, tenendo conto anche dei risultati dell'attività dell'osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza di cui all'art. 8 della legge regionale n. 15/2001.

2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consulivo per la polizia locale di cui all'art. 6.

Art. 19.

Convenzioni con altre scuole di polizia locale

1. La Regione stipula apposita convenzione con la scuola del corpo di polizia municipale del comune di Roma e può stipulare analoghe convenzioni con altre scuole di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale già esistenti sul territorio regionale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale, ai fini del riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall'art. 17, commi 2 e 3.

Art. 20.

Patenti di servizio

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'art. 139 del nuovo codice della strada, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

Art. 21.

Diplomi universitari

1. La Regione stipula apposite convenzioni con le università presenti sul territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Personale ausiliario

1. Il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo), nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati.

2. L'attività documentale del personale ausiliario deve essere trasmessa ai competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all'art. 5, comma 3 lettera a).

3. Il personale di cui al presente articolo frequenta corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati dalla Regione ai sensi del capo V, con oneri a carico degli enti, società o associazioni di appartenenza richiedenti, fatta salva l'attività formativa e di aggiornamento di competenza delle province, ai sensi dell'art. 159 della legge regionale n. 14/1999.

Art. 23.

Relazione annuale

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al consiglio regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale adotta:

a) le deliberazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il programma di cui all'art. 8, comma 2, entro sei mesi dalla nomina del comitato, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali destinati alla polizia locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.

3. La Regione adotta il regolamento di cui all'art. 15 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i regolamenti di polizia locale alle norme contenute nella presente legge e nel suddetto regolamento regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

4. Il comitato tecnico-consulativo di cui all'art. 6 è costituito dal Presidente della Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, sono abrogati:

a) la legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 «Disciplina delle funzioni di polizia locale»;

b) l'art. 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai vigili di quartiere;

c) l'art. 10 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo ai contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti dell'UPB R45.

2. Agli oneri connessi al funzionamento del comitato tecnico-consulativo di cui all'art. 6, si provvede mediante lo stanziamento dell'apposito capitolo R21404.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 2005

STORACE

05R0503

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 2.

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della giunta e del consiglio regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recepimento

1. All'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 2.

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 40 dello statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del consiglio regionale.

2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, è membro del consiglio regionale.

5. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 15, tredicesimo comma, n. 3, della legge n. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico

regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al consiglio regionale.

Art. 3.

Numero dei consiglieri regionali

1. Oltre al Presidente della Regione, il consiglio regionale è composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella legge n. 43/1995.

2. In ogni gruppo di liste nuove dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.

Art. 4.

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».

Art. 5.

Convocazione dei comizi per la rinnovazione del consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«Le elezioni del nuovo consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del consiglio regionale, previsti dall'art. 19, comma 4, dello statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.

2. Il quarto comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione».

Art. 6.

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

1. Il primo periodo del n. 3 del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi asse-

gnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al n. 2)».

2. Il n. 4 del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione».

Art. 7.

Cause di ineleggibilità

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 8.

Liste e candidature

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. 111 - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

3. Il medesimo esonero, in deroga all'art. 1, comma 11, della legge n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il n. 4 dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproduttori simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproduttori simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproduttori immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.

Art. 9.

Spese per la campagna elettorale

1. Al comma 1, dell'art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di «euro 30.987,41» è sostituita con «euro 50.000,00» e la cifra di «euro 0,01» è sostituita con «euro 0,03».

2. Al comma 3, dell'art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di «euro 1,00» è sostituita con «euro 1,50».

Art. 10.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 2005

STORACE

05R0504

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 giugno 2005, n. 7.

Norme per l'elezione del Presidente della Regione Sicilia a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 25 del 10 giugno 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

HA APPROVATO

IL REFERENDUM INDETTO AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DELLO STATUTO REGIONALE IN DATA 15 MAGGIO 2005 HA DATO RISULTATO FAVOREVOLE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29.

Art. 1.

Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea regionale

1. L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea regionale*). — 1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

4. Il Presidente della Regione fa parte dell'assemblea regionale.».

Art. 2.

Sistema elettorale

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (*Sistema elettorale*). — 1. L'assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.

8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.

9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegate alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'art. 2-ter.».

Art. 3.

Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali

1. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. (*Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali*) — 1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata.».

Art. 4.

Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione

1. Dopo l'art. 1-ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-quater. (*Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione*). — 1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 5.

Seggi spettanti ai collegi provinciali

1. L'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione*). — 1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente.»

2. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 6.

Elezione dei deputati nei collegi provinciali

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. (*Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale*) — 1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'art. 1-ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'art. 1-bis, comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'art. 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58.»

2. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai commi dal quinto al nono.

Art. 7.

Seggi attribuiti con sistema maggioritario

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-ter. (*Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'assemblea regionale*). — 1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'art. 2-bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procedo poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati da candidati della lista regionale più votata fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale

per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola, i seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'art. 2-bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola.

9. Ogniquale volta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

10. L'ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2-bis.

12. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'art. 2-bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati.»

Art. 8.

Modalità di esercizio del diritto di voto

1. L'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Modalità di esercizio del diritto di voto*) — 1. L'esercizio del voto è un dovere civico.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.

5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»

Art. 9.

Caratteristiche della scheda di votazione

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (*Caratteristiche della scheda di votazione*) — 1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti parti, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.»

Art. 10.

Composizione delle liste provinciali e regionali

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. (*Composizione delle liste provinciali e regionali*) — 1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.»

2. L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 12.

Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (*Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura*) — 1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli art. 8-bis e 10 dello statuto ovvero in caso di scioglimento dell'assemblea regionale, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.»

2. All'art. 10, ultimo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso l'inciso da «ovvero, in caso di scioglimento» a «comizi elettorali».

Art. 13.

Disposizioni sul deposito dei contrassegni

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. A partire dalle ore 9 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.

2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.»

Art. 14.

Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali

1. L'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: «Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali.»

2. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono anteposti i seguenti commi:

«01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà.

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni.

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.»

3. Il primo periodo del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

4. Sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (*Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali*) — 1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.»

Art. 16.

Pari opportunità e disciplina delle candidature

1. L'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature*). — 1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali.»

Art. 17.

Presentazione delle liste regionali

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. (*Presentazione delle liste regionali*). — 1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 9 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.

4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Sicilia. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.

7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredatai dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'art. 3-ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista. I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale.»

Art. 18.

Presentazione delle liste nei collegi provinciali

1. L'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: «Presentazione delle liste nei collegi provinciali.»

2. I commi dal primo al quinto dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 9 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'art. 14-bis;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste al comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana.

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'art. 13.»

3. Il secondo periodo del settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

Art. 19.

Abrogazione

1. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (*Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali*) — 1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'ufficio centrale regionale.

2. L'ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'art. 14-bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 15;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'art. 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 12, e sia stato ammesso;

e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'art. 3-ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'art. 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'art. 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'art. 3-ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 9 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante.»

Art. 21.

Ufficio centrale regionale

1. L'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: «Ufficio centrale regionale».

2. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 22.

Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (*Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati*). — 1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'art. 16-bis sono comunicate, entro le ore 12 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale regionale, aggrega all'ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.»

Art. 23.

Esame ed ammissione delle liste regionali

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (*Esame ed ammissione delle liste regionali*). — 1. L'ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'art. 16-bis, procede all'esame delle liste regionali.

2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'ufficio centrale regionale verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 14-bis;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 14-bis;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'art. 14-bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 10 e 12 dell'art. 14-bis;

e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'art. 1-bis.

3. L'ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'art. 14-bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'art. 14-bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14.

5. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 9 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'art. 14-bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'ufficio centrale regionale

lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 17-bis.

10. L'ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante dal sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'art. 14-bis, appositamente convocati.».

Art. 24.

Ulteriori adempimenti

1. L'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali*). — 1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'art. 17-ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto

devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'art. 17-ter, l'assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura «candidato alla carica di Presidente della Regione». La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'art. 17-ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Sicilia, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'art. 17-ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura «candidato alla carica di Presidente della Regione» accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegate.

3. L'assessorato regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Sicilia.».

Art. 25.

Atti degli uffici centrali circoscrizionali

1. I commi terzo e quinto dell'art. 58 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale.».

Art. 26.

Elezioni plurime

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. (*Casi di elezioni plurime degli stessi candidati*). —

1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale.».

Art. 27.

Surrogazioni di deputati

1. L'art. 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 60. (*Surrogazioni di deputati*). — 1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2-bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2-ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2-bis.

3. Ogniquale volta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'art. 3-ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento.

Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2-bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.».

TITOLO II

TITOLO SOPPRESSO AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 36.

Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 37.

Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 38.

Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 39.

Termine per la decisione della commissione regionale per il referendum confermativo

1. Al secondo alinea del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, sostituire le parole «entro dieci giorni» con le parole «entro quaranta giorni».

Art. 40.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*Omissis*).

Palermo, 3 giugno 2005

CUFFARO

05R0474

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507035/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 9 0 3 *

€ **2,00**